



Determinazione

Numero
385

Data
03/11/2015

OGGETTO ACQUISIZIONE A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA, PER IL TRIENNIO 2016/2018.

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 03/11/2015

OGGETTO: ACQUISIZIONE A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA, PER IL TRIENNIO 2016/2018.

IL RESPONSABILE DI UNITA' OPERATIVA

Vista la deliberazione di Comunità del Parco nr. 3 del 27.03.2015 con la quale, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, si è provveduto all'approvazione provvisoria delle risorse finanziarie di centri di responsabilità sulla scorta degli stanziamenti definitivamente approvati nel 2014;

Vista altresì la determinazione n. 284 del 31.07.2015 con la quale viene approvato il PEG finanziario esercizio 2015 e nomina incarichi di posizione organizzativa e responsabili di settore;

Richiamata la determinazione nr. 175 del 10.5.2010 con la quale si è proceduto ad "ACQUISIZIONE A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA, ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA, PER IL TRIENNIO 2010/2012";

Richiamata la determinazione nr. 189 del 31.5.2010 con la quale si è proceduto alla "NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA – ACQUISIZIONE A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA, ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA, PER IL TRIENNIO 2010/2012";

Richiamata la determinazione n. 225 del 21.6.2010 "ACQUISIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER IL TRIENNI 2010/2012. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;

Richiamata la determinazione n.335 del 26.9.2013 "PROROGA INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO AL 31.12.2015 E CONTESTUALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 220 del 17.6.2013;

Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

Verificata la propria competenza in materia quale Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa U.O. 7 ai sensi di quanto previsto dalla determinazione n. 12 del 28.1.2015 sopra richiamata;

Considerato che i principali mercati assicurativi creano sempre maggiore difficoltà ad assumere la copertura di rischi nell'ambito degli Enti Pubblici ed, in particolare, con riferimento agli Enti gestori di Aree Naturali Protetti quali l'Ente Parco Lombardo della valle del Ticino e che perciò si rende indispensabile l'intervento di un consulente

professionalmente qualificato che conosca in modo approfondito la realtà di che trattasi ed il corrispondente panorama assicurativo di riferimento;

Viste le polizze attualmente in essere ed i rischi relativamente ai quali l'Ente ha già attualmente dovuto provvedere a dotarsi di adeguata copertura assicurativa, ed in particolare così come dal seguente elenco;

POLIZZA	PREMI ANNUI LORDI
<i>RCT-RCO</i>	28.000,01
<i>INFORTUNI</i>	10500,00
<i>INCENDIO</i>	58247,00
<i>FURTO</i>	2100,00
<i>FLOTTA</i>	29088,40
<i>KASKO AMMINISTRATORI</i>	2500,00
totale	130435,41

Valutato necessario al buon andamento dall'amministrazione l'intervento della figura professionale di un broker assicurativo che provveda alla definizione dei nuovi capitolati di polizza ed alla predisposizione e gestione delle necessarie procedure di gara, nonché, provveda a svolgere l'attività di assistenza e consulenza nella stessa esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente Parco, posto che, stante la carenza di organico, tali specifiche competenze tecniche non sono attualmente disponibili all'interno dell'Amministrazione stessa;

Considerato, inoltre, che è necessario attuare una puntuale gestione tecnico-amministrativa del programma assicurativo e dei sinistri al fine di ottenere i migliori risultati possibili ed evitare eventuali discordanze fra le coperture già acquisite e nuove situazioni/ipotesi rischio dovute alle dinamiche dell'Ente Parco;

Rilevato che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, negli ultimi anni, hanno evidenziato inoltre la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, alle figure professionali dei broker assicurativi, la cui attività è da ritenersi perfettamente compatibile con le procedure ed evidenza pubblica, da utilizzare per addivenire all'individuazione di idonee Compagnie Assicuratrici: in particolare, la Suprema Corte di Cassazione, terza sessione civile, sentenza n.2416 del 9/12/2004 ha stabilito di ritenere legittimo il ricorso della Pubblica Amministrazione alla figura dell'intermediario che agisce su incarico del cliente, anche definito "broker", in quanto vale a garantirla ad assisterla nella gestione dei programmi assicurativi;

Verificato in particolare che il broker non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Ente e l'incarico può essere ritenuto, a ragione e legittimamente, senza oneri per l'Amministrazione in quanto:

- » Provvigioni e rimborsi spese saranno totalmente a carico delle Compagnie Assicuratrici che, al termine, dell'espletamento delle procedure di legge, stipuleranno i relativi contratti d'assicurazione;
- » La remunerazione delle prestazioni professionali del broker non rappresenta un costo aggiuntivo rispetto alla formazione tecnico-economica-statistica del premio assicurativo, perché la corrispondente provvigione è parte dell'aliquota normalmente riconosciuta dalle società assicuratrici alla propria rete di vendita (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sent. N. 179/2008

(...è dunque da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker”) e TAR Veneto sent. N. 1368/2009);

Considerato che lo sviluppo del servizio di attività di consulenza e supporto realizzabili dal broker dovrà riferirsi al triennio 2016/2018, prorogabile per un uguale periodo o frazione alle medesime condizioni, con decorrenza dalla data di assegnazione dell'incarico;

Verificato che il valore del presente incarico di servizio di brokeraggio assicurativo possa essere forfaitariamente calcolato secondo il seguente schema:

valore totale dei premi imponibili assicurativi dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino	€. 130.435,41
Valore approssimativo delle provvigioni spettanti al broker sui premi imponibili	€. 13.043,54
Valore approssimativo monte provvigioni spettante al broker per tutta la durata dell'incarico (3 anni)	€. 39.130,62

Richiamato il regolamento dell'Ente per gli acquisti in economia dei lavori, beni e servizi approvato definitivamente con Delibera CdG n.45 del 9/5/2014;

Ricordato che ai sensi della L.23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i. (legge finanziaria 2000), art 26 “ *le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1” (convenzioni CONSIP) “ ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, così come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse...”;*

Verificato che nel caso specifico non è stato possibile aderire alle suddette convenzioni, ne si sono potuti utilizzare i succitati parametri di prezzo-qualità in quanto ad oggi non sono state ancora stipulate convenzioni riguardanti servizi quali quelli da acquistare con il presente atto determinativo, così come si rileva dalla consultazione della voce “GARE E TRATTIVE” del sito www.consip.it.

Visto, pertanto, che il valore approssimativo dei compensi spettanti al broker è, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 163/2006, art.125 punto 11, inferiore ai limiti d'importo previsti per servizi e forniture;

Verificato, conseguentemente, per tutto quanto sopra detto ed argomentato, di poter procedere all'affidamento del servizio in premessa descritto, mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125.11 del D.lgs 163/2006, da effettuarsi, nel caso specifico, come segue:

- » Capitolato speciale d'onere relativo alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente parco Lombardo della Valle del Ticino, che sarà debitamente sottoscritto dalle parti all'atto del conferimento dell'incarico del servizio (All.A);
- » Lettera d'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con apposita lettera invito, contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta e le condizioni d'ammissione, di partecipazione alla selezione e dei criteri di valutazione, alla quale sarà allegato il capitolato d'onere (All.B);

- » Individuazione di n. 5 operatori del settore, regolarmente iscritti nella sez. B del "Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi" ed individuati in base alle conseguenti desunte informazioni di carattere generale riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
- » Verifica delle offerte regolarmente pervenute all'Ente e conseguente individuazione da parte dell'Amministrazione dell'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 22 – 2 comma del regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, ovvero, preferibilmente, l'offerta economica più vantaggiosa;

Visto il D.lgs 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione alla direttiva n°2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n.267 del 18.8.2000;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato:

1. Di adottare il presente provvedimento di determinazione a contrarre e contestualmente di avviare le procedure ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 per l'acquisizione in economia a mezzo di procedura negoziata mediante sistema di cottimo fiduciario, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2016-2018, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente prorogabile per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni, qualora la normativa vigente ne preveda la possibilità.
2. Di approvare i seguenti documenti, consistenti gli atti della procedura di selezione e descrittivi degli elementi essenziali del contratto:
 - » capitolato d'oneri (All.to A);
 - » lettera d'invito (All.to B);
 - » elenco di n. 5 intermediari assicurativi regolarmente iscritti nella sezione B) del "Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" da invitare;
3. Di stabilire che la lettera d'invito sarà spedita via pec.
4. Di fissare fin d'ora:
 - » Che il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 27 novembre 2015.
 - » Che la data di apertura delle offerte sarà comunicata, ai broker che hanno presentato l'offerta, successivamente ed esclusivamente via fax, questo con almeno una settimana di anticipo sulla data stabilita.

5. Che si potrà procedere all'aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente.
6. Di dare altresì atto che l'Ente potrà non procedere all'aggiudicazione del servizio, in presenza anche di più offerte, qualora nessuna di queste sia ritenuta nel complesso conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. Di dare atto che la presente determinazione, in considerazione della complessità degli adempimenti da porre in essere entro e non oltre il 31 dicembre 2015, è immediatamente esecutiva ed, inoltre, non prevede impegno di spesa.

Il Responsabile dell' Unità Operativa
OLIVIERO LANOCITA



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

PROVINCIA DI MI

Proposta U.O.7 - LEGALE E CONTENZIOSO N.575 del 03/11/2015

Oggetto:

ACQUISIZIONE A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA, PER IL TRIENNIO 2016/2018.

Sulla bozza di determinazione il sottoscritto esprime

Parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dr. Angelo Pavanello



Allegato A



**PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO**
U.O.7 – LEGALE E CONTENZIOSO
Sviluppo Sostenibile
*Tutela della biodiversità dell'ambiente, qualità della
vita*



Spedizione via pec

Prot. n. OL/MF/mf
Magenta,

OGGETTO: Conferimento incarico triennale del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2016/2018 a decorrere dall'aggiudicazione del servizio.
Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa UO7 n. del

L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino intende procedere mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, art.125 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativa, per la durata di anni 3 e per tanto:

INVITA

Codesta rispettabile Impresa a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

La presente lettera d'invito e tutti i suoi allegati costituiscono legge speciale della procedura di gara che il concorrente si obbliga a rispettare.

⇒ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di intermediazione assicurativa per l'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, consistente nell'individuazione, a seguito, di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi dell'Ente, nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici e settori dell'Ente, nella definizione dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa in materia e secondo quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale.

⇒ DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, in pendenza della stipulazione stessa, previa la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare e dei requisiti professionali richiesti all'impresa affidataria. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare e/o ripetere l'incarico per un uguale periodo o frazione, qualora la normativa vigente preveda tale possibilità. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker incaricato s'impegna ad assicurare la prosecuzione

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO – Settore Legale e Contenzioso

Responsabile: dott. OLIVIERO LANOCITA – IS.T.D. dott. FRANCESCO MAGNA – IS.A.C Chiara Guglielmi

Indirizzo: VIA ISONZO 1 -20013 MAGENTA – tel. 0297210-208-207

Mail: legale@parcoticino.it

delle attività fino all'insediamento del nuovo broker, qualora non siano ancora state completate le procedure per l'affidamento del servizio.

⇒ **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art.22 comma 2 del regolamento per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi, approvato con DELIBERA DI COMUNITA' DEL PARCO N. 5 dell'11.4.2014. L'Ente si riserverà la facoltà di aggiudicare il servizio di brokeraggio anche in presenza di una sola offerta valida.

⇒ **IMPORTO PRESUNTO**

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per l'Ente, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato è a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali vengono stipulate le polizze dell'Ente. Ai soli fini della corretta applicazione della normativa in vigore, il presunto valore massimo del presente servizio è stimato approssimativamente in €. 39.500,00, per tre annualità, calcolato sulla base delle provvigioni medie di mercato spettanti al broker sui premi imponibili così come pagati dall'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, nell'ultima annualità.

⇒ **PARTECIPAZIONE IN ATI**

E' ammessa la partecipazione in A.T.I.(RTI), ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 163/06. La mandataria capogruppo dovrà avere una quota di partecipazione al raggruppamento non inferiore al 60%; ciascun mandante dovrà invece partecipare al raggruppamento con una quota non inferiore al 20%. I partecipanti raggruppandi dovranno dichiarare congiuntamente l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 D.Lgs 163/06 e specificare seppur sommariamente, le ripartizioni dei compiti all'interno dell'ATI.

AL FINE DI ESSERE AMMESSA A PARTECIPARE A CODESTO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO IL PARTECIPANTE DOVRA' PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dal procuratore; nel caso di un concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (ex art. 2602 Cod. Civ.) o GEIE non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina contenuta nel D.,Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.. sottoscritta in calce, con la quale il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'impresa concorrente, sotto sua responsabilità dichiara:
 - a) L'iscrizione alla camera di Commercio, con attività inerente il servizio oggetto del presente affidamento;
 - b) L'iscrizione alla Sezione B del registro Unico degli intermediari di cui al D.Lgs. 209/05;
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs: 163/06;
 - d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 legge 68/99, oppure la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il gennaio 2000;
 - e) di aver intermediato, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, premi per un importo complessivo non inferiore a €.2.000.000,00 presso Enti Locali/Amministrazioni Pubbliche;

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO – Settore Legale e Contenzioso
Responsabile: dott. OLIVIERO LANOCITA – IS.T.D. dott. FRANCESCO MAGNA – IS.A.C Chiara Guglielmi
Indirizzo: VIA ISONZO 1 -20013 MAGENTA – tel. 02972.10-208-207
Mail: legale@parcoticino.it

- f) di aver annoverato come clienti, nel triennio precedente alla data d'indizione del presente affidamento, almeno 10 enti Locali/Amministrazioni Pubbliche fra cui, almeno un parco regionale e/o naturale;
- g) Il numero di fax al quale inviare tutte le comunicazioni relative al presente affidamento;
- h) di essere certificato UNI EN ISO 9001:2000, per attività coerente con l'attività oggetto dell'affidamento, da Ente autorizzato, con certificazione in corso di validità;
- i) l'indicazione di almeno 2 istituti di credito in grado di attestare la solidità finanziaria del concorrente ovvero altra documentazione equivalente ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 163/06;
- j) di essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale in conformità del D.Lgs. 209/05 con massimale non inferiore a quello previsto dal decreto precedentemente richiamato.

IL CONCORRENTE DOVRA' PRESENTARE UN'OFFERTA TECNICA ED UN'OFFERTA ECONOMICA REDATTE IN MANIERA DETTAGLIATA E TALE DA RENDERE CHIARA LA PROPOSTA FORMULATA IN BASE AI CRITERI SOPA INDICATI.

LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' O DA SUO PROCURATORE.

IL SERVIZIO SARA' AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA DI COMUNITA' DEL PARCO N. 5 dell'11.4.2014

OFFERTA TECNICA: massimo attribuibile 80 punti su 100
OFFERTA ECONOMICA: massimo attribuibile 20 punti su 100

A) OFFERTA TECNICA max pp. 80/100 così composta:

1. **Max punti 40.** Relazione (contenuta in massimo 10 cartelle carattere TimesNewRoman 11) riportante la descrizione analitica della metodologia operativa per l'espletamento del servizio: gestione ordinaria e straordinaria del Programma Assicurativo ivi compresa l'assistenza nella gestione dei sinistri. In particolare:
 - a) quantità e qualità degli accessi all'Ente per l'espletamento del servizio, che l'impresa si impegna a rendere disponibili per tutta la durata dell'incarico (a titolo esemplificativo: vicinanza sul territorio, visite programmate, tempi minimi previsti per visite su richiesta dell'Ente, consultazioni preferenziali riservate via telefono o e-mail, etc.) **(MAX 21 PUNTI)**
 - b) Proposta circa la modalità del monitoraggio del complessivo andamento della gestione assicurativa dell'Ente rapportata al mercato assicurativo globale di riferimento, al fine di ottimizzare i servizi assicurativi; gestione dei sinistri; predisposizione dei capitolati e competente assistenza tecnica all'Ente nell'espletamento delle relative procedure di gara. **(MAX 15 PUNTI)**
 - c) Caratteristiche degli strumenti e dei supporti informatici per la gestione delle polizze stipulate e dei sinistri occorsi; disponibilità all'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica sostitutivi del supporto cartaceo, compreso l'uso di posta elettronica certificata e della firma digitale. **(MAX 4 PUNTI)**
2. **Max punti 15.** Modalità e criteri di "mappatura dei rischi", di redazione del programma assicurativo, di redazione dei capitolati di polizza, con particolare riferimento alle soluzioni individuate per il conseguimento di economie di spesa e per massimizzare l'efficacia e

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO – Settore Legale e Contenzioso
 Responsabile: dott. OLIVIERO LANOCITA – IS.T.D. dott. FRANCESCO MAGNA – IS.A.C Chiara Guglielmi
 Indirizzo: VIA ISONZO 1 -20013 MAGENTA – tel. 0297210-208-207
 Mail: legale@parcoticino.it

l'efficienza del programma assicurativo (contenuta in massimo 5 cartelle carattere TimesNewRoman 11).

3. **Max punti 10.** Figura del "Responsabile Unico", iscritto nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, referente dell'Ente Parco nella gestione del servizio di brokeraggio; individuazione del "personale di riferimento per l'Ente Parco" (Staff), breve descrizione dei dati informativi in merito all'aspetto professionale ed alle esperienze maturate con riferimento al settore della Pubblica Amministrazione. (contenuta in massimo 3 cartelle carattere TimesNewRoman 11 esclusi i CV).
4. **Max punti 10.** Proposta di progetto di formazione (contenuta in massimo 3 cartelle carattere TimesNewRoman 11) allo scopo di garantire all'Ente Parco concreti miglioramenti dei profili professionali del personale al quale verrà affidata la gestione del servizio.
5. **Max punti 5.** Eventuali servizi complementari offerti dal concorrente (contenuta in massimo 2 cartelle carattere TimesNewRoman 11).

Criterio di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica:

VALUTAZIONE ESPRESSA	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
OTTIMO	1,00
ELEVATO	0,75
BUONO	0,60
SUFFICIENTE	0,50
INSUFFICIENTE	0,00

L'attribuzione dei punteggi secondo la griglia di valori sopraindicati avverrà moltiplicando il coefficiente attribuito (da 1 a 0,00) a ciascuno degli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) dell'offerta tecnica.

B) OFFERTA ECONOMICA max pp. 20/100 contenente:

- provvigioni su premi imponibili ramo RCA (in percentuale) ... max pp. 10 /100

Criterio di attribuzione del punteggio:

- fino ad un massimo del 5% punti 10
- oltre il 5% fino al 7% punti 5
- oltre il 8% fino al 10% punti 3
- oltre il 10% punti 0

- provvigioni su premi imponibili altri rami (in percentuale)..... max pp. 10 / 100

Criterio di attribuzione del punteggio:

- fino ad un massimo del 12% punti 10
- oltre il 12% fino al 15% punti 5
- oltre il 15% fino al 16% punti 3
- oltre il 16% punti 0

Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica. Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla presente procedura, i concorrenti dovranno far pervenire apposito plico entro il **termine perentorio** previsto per le

ore 11.00 del giorno 27 novembre 2015

al

**PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA ISONZO, 1
20103 MAGENTA – FRAZ. PONTEVECCHIO (MI)**

Il plico dovrà essere recapitato a mano o a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito.

Nel caso di consegna a mano, questa potrà essere direttamente fatta all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino aperto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal Lunedì al Giovedì e dalle 9.00 alle 12.00 del Venerdì, fino al termine ultimo previsto per le

ore 11.00 del 27 novembre 2015.

Solo in caso di consegna a mano verrà rilasciata dall'ufficio ricevente apposita ricevuta.

Resta inteso che il **recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente**, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato.

I plichi devono essere sigillati in modo idoneo a garantirne l'integrità, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente indicazione:

"PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO"

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 3 (tre) buste a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"Busta 1 – Documentazione amministrativa";

"Busta 2 – Offerta Tecnica";

"Busta 3 – Offerta Economica".

La prima seduta aperta al pubblico **verrà successivamente comunicata, con almeno una settimana di anticipo, solo a mezzo fax** e si terrà presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Via Isonzo, 1 - 20103 Pontevecchio di Magenta: in suddetta data si procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti entro il termine e si constaterà la presenza, all'interno dei suddetti plichi, delle tre buste ivi previste.

Solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione una specifica delega, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far risultare nel verbale la loro dichiarazione.

Si procederà, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della regolarità di quanto presentato ed alla conseguente ammissione alle successive fasi di gara. Sempre nella medesima seduta pubblica si provvederà ad effettuare il sorteggio, ex art. 48 del d.lgs. 163/06, di un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, con arrotondamento all'unità superiore; l'impresa sorteggiata sarà invitata con successiva comunicazione a produrre,

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO – Settore Legale e Contenzioso

Responsabile: dott. OLIVIERO LANOCITA – IS.T.D. dott. FRANCESCO MAGNA – IS.A.C Chiara Guglielmi

Indirizzo: VIA ISONZO 1 - 20103 MAGENTA – tel. 0297210-208-207

Mail: legale@parcoticino.it

entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta, i documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara.

In seduta riservata, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte pervenute ed alla attribuzione dei punteggi.

In una successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi, verranno comunicati gli esiti della valutazione delle offerte e, quindi, verrà proclamato l'aggiudicatario provvisorio della gara, che sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto.

Si comunica, infine, che il presente invito non è vincolante per il Parco Lombardo della Valle del Ticino, che si riserva di non aggiudicare il contratto se nessuna offerta verrà ritenuta congrua. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163 s.m.i. Responsabile delle procedure di affidamento è il Responsabile Settore legale e Contenzioso, dr. OLIVIERO LANOCITA.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Settore Legale e Contenzioso, dr. Francesco Magna, allo 02/97210208;

Il Responsabile
Settore Legale e Contenzioso
dr. Oliviero Lanocita



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO



*"Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita"*

Allegato: B

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**

ART. 1 – FINALITA'.

Il presente Capitolato Speciale ha quale finalità quella dell'affidamento, da parte dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, per un periodo triennale, ad idonea impresa esercitante attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ("broker") così come prevista e definita dal D.Lgs. 209/2005.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico del servizio di brokeraggio dovrà consistere, a titolo esemplificativo, nelle seguenti prestazioni:

- a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino è soggetto e successiva predisposizione del piano per la gestione dei rischi;
- b) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) Redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- e) Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) Gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze e ratei e di ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Ente Parco lombardo della Valle del Ticino e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo e delle novità proposte dalle Compagnie Assicuratrici;
- h) Resa di pareri, assistenza e consulenza all'Ente Parco lombardo della Valle del Ticino su questioni in materia assicurativa e attinente;
- i) Supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi almeno una volta nell'anno e, comunque, nel caso di novità in materia assicurativa;
- j) Assistenza e controllo nella gestione dei sinistri, attivi e passivi, assistenza nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

- k) Redazione almeno di un report annuale che riassume la situazione sinistri e le attività svolte per la corretta gestione assicurativa.
- l) Ogni altro servizio offerto in sede di gara

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO.

La durata dell'incarico è di 3 anni dalla data di aggiudicazione definitiva. Alla scadenza l'Amministrazione potrà valutare l'opportunità e convenienza di provvedere all'eventuale proroga del servizio, qualora la normativa vigente preveda tale possibilità. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker al quale è stato affidato l'incarico s'impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività fino all'insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora completate le procedure per l'affidamento del servizio.

ART. 4 – COMPENSI DEL BROKER.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per l'Amministrazione dell'Ente in quanto la relativa provvigione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti ed, in particolare, sarà costituita da parte dell'aliquota normalmente riconosciuta dalle società assicuratrici alla propria rete di vendita [Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sent. N. 179/2008 ("*...è dunque da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.*") e TAR Veneto sent. 1368/2009].

I compensi del broker, pertanto, resteranno ad esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione, e quindi nulla sarà dovuto dall'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino al broker per le attività previste all'art. 2 del presente Capitolato Speciale, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI.

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- Impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- Svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, alla lettera di invito alla partecipazione alla procedura negoziata ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker è tenuto a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente osservando le richieste che l'Ente stesso fornirà;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Amministrazione come individuato ai sensi del presente Capitolato Speciale. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino per il completo passaggio delle competenze e della relativa corrispondente necessaria documentazione, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Capitolato Speciale e non ancora chiusi a tale data;
- provvedere all'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino è soggetto ed alla successiva predisposizione del piano per la gestione dei rischi;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

• A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Sono a carico del broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- Tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino s'impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker incaricato;
- Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- Fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 6 – REFERENTE DEL BROKER.

Il broker s'impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER.

Il Broker è l'unico responsabile della completezza delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Ente

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato Speciale.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA.

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come dalla normativa vigente.
Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Art. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo questo ultimo deve trasmettere all'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla gara le offerte presentate che non pervenissero nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale.

Art. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo fax e/o telegramma e/o raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito.

È fatto salvo ogni diritto dell'Ente Parco di procedere per i danni subiti.

Art. 13 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall'Ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell'incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino ai fini della gestione del presente provvedimento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali. I concorrenti godono del diritto di accesso ai dati, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è l'Ente Parco.

Art. 14 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente Parco.

In particolare il broker deve:

• mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

• autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato speciale, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003.

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Capitolato Speciale sarà competente il Foro di Milano.

Art. 16 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa riferimento al regolamento dei contratti, alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

Data, _____

Parco Lombardo Valle del Ticino

Il Broker
